

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 565

Piano di prelievo del capriolo in selezione nella regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2020-2021 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2020, N. 775

Disposizioni sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale degli aspiranti ammessi agli esami, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 LUGLIO 2020, N. 885

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno per la stagione venatoria 2020/2021 23

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-
VENATORIE E PESCA 14 LUGLIO 2020, N. 12016

Delibera n. 210 del 16 marzo 2020 - Adozione del modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika relativo ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994 art. 16 comma 3 48

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 565

Piano di prelievo del capriolo in selezione nella regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2020-2021**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo

regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
 - i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;
- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:
 - al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per

specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche come il capriolo, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il capriolo (§ 2.6.2), definisce:

- nel comprensorio 1 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile della consistenza della specie. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie;
- nei comprensori 2 e 3 obiettivi conservativi della specie programmando densità obiettivo:
 - comprese tra 3 e 15 capi/kmq e fissando valori progressivamente crescenti procedendo dall'area basso-collinare verso quella alto-collinare per il comprensorio 2;
 - superiori a 15 capi/kmq nella porzione più meridionale del comprensorio 2, posta a ridosso del comprensorio 3 e nel comprensorio 3;
 - adattandole, qualora le unità di gestione si sovrappongano per ampie porzioni ($\geq 25\%$ del totale) all'area critica per i danni da capriolo e/o all'area a maggior rischio di

collisione con ungulati selvatici e tenendo conto degli impatti correlabili all'abbondanza del cervide e delle altre specie di ungulati selvatici eventualmente presenti;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:
 - per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di "parapalle" naturali quali argini e terrapieni);
 - per i comprensori 2 e 3, conferma del modello in uso che ha dato risultati soddisfacenti. Nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agroforestali, monitoraggio dell'andamento delle densità, introducendo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l'obiettivo gestionale, ricorrendo localmente, quando necessario, al controllo delle popolazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 maggio 2020, "Calendario venatorio regionale - Stagione 2020/2021", come rettificato dalla Determinazione dirigenziale n. 8326 del 19 maggio 2020, che consente il prelievo in selezione del capriolo, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DEL PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° giugno 2020 – 15 luglio 2020 15 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
2 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II
	M e F	0
in aree a gestione non conservativa (C 1)	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° giugno 2020 – 15 luglio 2020 15 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
2 gennaio 2021 – 31 marzo 2021	M e F	tutte le classi

Dato atto che la sopracitata propria deliberazione n. 429/2020 prevede inoltre nell'Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Richiamate le indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo degli ungulati e dei galliformi relativi alla stagione venatoria 2020-2021, che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo

<https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/no-homepage/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>, a seguito dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e in base al fatto che non è stato possibile lo svolgimento dei previsti censimenti primaverili degli ungulati, funzionali alla richiesta del previsto parere annuale sui piani di prelievo ad ISPRA stesso;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative ai dati richiesti da ISPRA nelle sopracitate indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo in selezione del capriolo nonché le proposte di prelievo conseguenti, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Richiamata altresì la nota protocollo PG/2020/0362224 del 14 maggio con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del capriolo per la stagione 2020 - 2021, corredati, così come indicato da ISPRA nelle citate indicazioni, dal resoconto gestionale riferito al passato quinquennio per ciascun distretto di gestione, con riferimento:

- ai dati di censimento suddivisi per sessi e classi di età al fine di valutare l'andamento della popolazione (attraverso il calcolo dell'incremento utile annuo) e la struttura della popolazione presente;
- ai piani di prelievo proposti annualmente suddivisi per sessi e classi di età;
- ai piani di prelievo realizzati, suddivisi per sessi e classi di età, al fine di consentire una valutazione di quanto questi si siano discostati dai valori complessivi e dalla struttura di quanto proposto nonché, in caso di perdurante inefficienza nel prelievo, valutare l'effettivo sforzo di caccia o la correttezza della stima della popolazione effettivamente presente sul territorio;
- agli obiettivi gestionali definiti dal "Piano faunistico regionale" in termini di densità o di non vocazionalità del distretto interessato;
- agli shape file di ciascun distretto interessato;

Richiamato infine il parere espresso da ISPRA con nota protocollo n. 21844 del 22 maggio 2020, trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2020/383187 del 22 maggio 2020, con il quale esprime parere favorevole sul prelievo del capriolo proposto per la stagione venatoria 2020 - 2021, a condizione che siano recepite le modifiche di seguito indicate per ciascun istituto:

Istituto	ATC	Codice	M1	M2	F1	F2	M0	F0	Tot.
AFV Il Rulletto	ATCBO02	ATCBO2 4	2	4	2	5	1	1	15
ATCBO2	ATCBO02	ATCBO2 5	13	22	17	28	10	10	100
ATCBO2	ATCBO02	ATCBO02 12	14	22	18	30	13	13	110
AFV Acqua Salata	ATCBO03	ATCBO03 2	2	5	3	8	2	2	22
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 4	4	6	5	9	3	3	30
AFV Malfolle	ATCBO03	ATCBO03 7	1	2	1	2	1	1	8
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 9	9	12	11	16	6	6	60
ATCBO3	ATCBO03	ATCBO03 12	1	2	1	2	1	1	8
Bonaga	ATCFC01	ATCFC01 CA A1	2	5	2	7	2	2	20
FC01	ATCFC01	ATCFC01 CA B1	3	9	3	9	3	3	30
FC01	ATCFC01	ATCFC01 CA C1	4	13	7	19	6	6	55
FC02	ATCFC02	ATCFC02 CA C2	5	16	7	20	6	6	60
FC03	ATCFC03	ATCFC03 CA A3	3	6	3	7	3	3	25
CIT	ATCFC04	ATCFC04 CA B4	2	4	2	5	1	1	15
FC04	ATCFC04	ATCFC04 CA D4	4	14	7	21	7	7	60
Sassetto Mortano	ATCFC05	ATCFC05 CA A5	2	6	3	8	3	3	25
Comero Nord	ATCFC05	ATCFC05 CA B5	1	2	1	2	1	1	8
La Selva	ATCMO02	ATCMO02 1A	6	16	6	16	8	8	60
MO2	ATCMO02	ATCMO02 1A	15	38	17	48	16	16	150
MO2	ATCMO02	ATCMO02 2B	35	71	42	86	43	43	320
MO2	ATCMO02	ATCMO02 4D	20	50	22	64	22	22	200
MO2	ATCMO02	ATCMO02 5E	5	13	6	16	5	5	50
MO2	ATCMO02	ATCMO02 6F	12	26	26	36	25	25	150
Puianello	ATCMO02	ATCMO02 6F	5	12	7	14	6	6	50
Torre Maina	ATCMO02	ATCMO02 6F	2	3	2	4	2	2	15
MO2	ATCMO02	ATCMO02 7G	15	38	17	48	16	16	150
MO2	ATCMO02	ATCMO02 8H	11	20	16	28	18	18	111
Monte-Bigo	ATCPC03	ATCPC03 2 Fradegola	5	10	8	15	6	6	50
PC 03	ATCPC03	ATCPC03 3 Denavolo	19	45	22	56	19	19	180
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 4 Santa Franca	2	5	3	6	2	2	20
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 5 Vernasca	7	14	8	17	7	7	60
PC 07	ATCPC07	ATCPC07 6 Bedasco	9	24	9	24	9	9	84
PC 09	ATCPC09	ATCPC09 3 Barberino	11	25	16	38	15	15	120
Il Sorbo	ATCPC09	ATCPC09 4 Coli	4	10	5	11	5	5	40
Cerignale	ATCPC10	ATCPC10 1 Ottone Rovereto	3	8	4	9	3	3	30
PR4	ATCPR04	ATCPR04 PR4 D2	9	15	14	15	11	11	75
PR8	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D2	9	10	9	11	8	8	55
PR8	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D4	3	6	5	6	5	5	30
Lama	ATCPR08	ATCPR08 PR8 D5	2	4	3	5	3	3	20
CA' DEL VENTO	ATCRE03	ATCRE03 2C	3	7	3	8	2	2	25
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 1M	18	48	18	50	33	33	200
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 2M	5	13	5	13	7	7	50
RE4 MONTAGNA	ATCRE04	ATCRE04 3M	3	9	4	10	7	7	40
Ente Parchi E.Occ.		Dac2*/in DPR5D2	5	6	6	8	5	5	35

Dato atto che il sopracitato parere di ISPRA rileva inoltre che:

- per quanto riguarda le AFV "La Lepre" e "Montespino" dell'ATC RN02, essendo state istituite nell'ultimo anno, il piano di

prelievo proposto dovrebbe essere autorizzato soltanto nell'ambito del piano dei relativi distretti di competenza, senza quindi aumentare il contingente da abbattere indicato nella richiesta in oggetto per tali distretti (ATCRN02 D2 e ATCRN02 D3);

- per quanto riguarda i distretti PR6 D5, PR8 D3 e PR8 D5, non ritiene di possedere i sufficienti elementi conoscitivi per esprimere un motivato parere, in quanto le modifiche apportate ai distretti non rendono possibile utilizzare i dati delle serie storiche per valutare la sostenibilità del prelievo proposto;

Rilevato tuttavia, anche a seguito di ulteriori approfondimenti con ISPRA, che non vi sono elementi sufficienti per valutare la proposta di prelievo di riferita a tutti i distretti dell'ATC PR6 (D1, D2, D3, D4 e D5) in quanto i necessari dati pregressi si riferiscono ad aree di censimento e prelievo ricadenti su porzioni di distretti diversi anziché essere interne a ciascun distretto;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere agli ATC PR6 e PR8 i necessari ulteriori elementi conoscitivi riferiti ai sopra indicati distretti di gestione, approvando nel presente atto un piano di prelievo "prudenziale" corrispondente ad un terzo di quello proposto e rinviando a successivi atti l'approvazione del piano di prelievo definitivo, ad avvenuta acquisizione del positivo parere di ISPRA;

Ritenuto altresì di recepire integralmente tutte le ulteriori modifiche richieste da ISPRA;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale di cui alla propria deliberazione n. 429/2020;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1159 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) di rinviare a successivi atti l'approvazione definitiva del piano di prelievo del capriolo riferito agli ATC PR6 Distretti 1, 2, 3, 4 e 5 e PR8 Distretti 3 e 5 dando atto che per i suddetti distretti, in attesa degli elementi conoscitivi richiesti da ISPRA al fine di valutare la congruità del prelievo richiesto, sono stati ridotti "prudenzialmente" ad un terzo i contingenti richiesti;
- 4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

PIANO DI PRELIEVO DEL CAPRIOLO IN SELEZIONE STAGIONE VENATORIA 2020-2021

Bologna 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
ATC BO1 Pianura	1	0	0,16	23	4	3	4	6	3	3
ATC BO1 Pianura	2	0	0,67	22	3	5	2	6	3	3
ATC BO1 Pianura	3	0	0,15	25	6	3	2	6	4	4
ATC BO1 Pianura	4	0	0,06	26	3	4	4	7	4	4
AFV Lunardina	4	0	4,15	21	3	4	4	6	2	2
AFV Mezzolara	4	0	n.p.	11	2	2	2	3	1	1
AFV Molinella	4	0	1,35	10	1	2	3	2	1	1
AFV Valle Orsona	4	0	2,47	10	1	3	1	2	2	1
ATC BO1 Pianura	5	0	0,15	28	6	5	3	6	4	4
ATC BO1 Pianura	6	0	0,16	25	3	3	5	6	4	4
AFV Volta Reno	6	0	4,06	21	3	4	4	6	2	2
ATCBO2 Pianura	1P	0	0,9	57	9	17	10	11	5	5
ATCBO2 Pianura	2P	0	0,2	29	6	7	4	6	3	3
ATCBO2 Pianura	3P	0	0,5	21	2	5	5	3	3	3
ATCBO2	1	da 8 a 15	9,7	38	5	9	6	10	4	4
AFV Fungarino	1	13	20,90	33	4	8	5	10	3	3
AFV Guzzano	1	15	10,00	10	1	3	1	3	1	1
AFV Val Ganzole	1	15	13,10	12	2	3	2	3	1	1
ATCBO2	2	da 3 a 7	1,8	20	4	3	5	4	1	3
AFV Garufola	2	10	14,40	15	2	4	2	5	1	1
ATCBO2	3	2	3,4	26	3	5	5	7	3	3
ATCBO2	4	da 8 a 15	8,3	30	4	7	6	8	2	3
AFV Il Rulletto	4	15	18,70	15	2	4	2	5	1	1
AFV San Salvatore di Casola	4	15	13,90	20	3	5	3	5	2	2
ATCBO2	5	da 8 a 15	12,4	100	13	22	17	28	10	10
AFV La Malvezza	5	9	8,50	9	1	2	1	3	1	1
AFV San Martino in Pedriolo	5	15	11,70	18	3	4	3	4	2	2
AFV Sant'uberto	5	12	16,70	60	7	18	7	18	5	5
ATCBO2	6	2	8,6	56	8	12	10	15	5	6
ATCBO2	7	da 8 a 15	6,6	24	5	2	5	6	4	2
ATCBO2	8	da 8 a 15	12,4	68	9	15	12	19	6	7
AFV Monte Delle Formiche	8	15	13,20	18	2	6	2	5	2	1
AFV Scanello	8	15	16,40	18	2	4	3	6	1	2
ATCBO2	9	da 8 a 15	8,1	46	6	9	8	13	4	6
AFV La Coccinella	9	15	21,30	30	4	10	3	8	3	2
AFV Le Lagune	9	15	21,10	38	5	11	5	11	3	3
AFV Piccola Selva	9	15	20,00	25	3	8	3	7	2	2
ATCBO2	10	da 8 a 15	9	68	9	14	12	18	7	8
AFV Ca' Domenicali	10	15	25,50	68	8	21	8	21	5	5
AFV Maleto S.	10	15	21,70	25	2	6	4	9	2	2
ATCBO2	11	da 8 a 15	9,6	62	10	13	10	13	7	9
AFV Monte Cappello	11	12	13,00	20	2	6	2	6	2	2
ATCBO2	12	da 8 a 15	11,3	110	14	22	18	30	13	13
ATCBO3	1 bis	0	n.p.	7	0	1	1	3	1	1
ATCBO3	2 bis	0	n.p.	22	2	4	3	9	2	2
ATCBO3	1	da 3 a 7	7,1	38	5	8	7	11	3	4
ATCBO3	2	da 3 a 7	4,4	28	4	6	5	7	3	3
AFV Acqua Salata	2	15	20,10	22	2	5	3	8	2	2
AFV San Lorenzo in Collina	2	9	9,30	6	1	1	1	1	1	1
ATCBO3	3	da 3 a 7	7,2	60	8	13	10	17	5	7
AFV Fontanella	3	15	7,70	9	1	2	1	3	1	1
ATCBO3	4	da 3 a 7	5,6	30	4	6	5	9	3	3
AFV Pramonte	4	15	20,30	40	7	8	7	8	5	5
ATCBO3	5	da 3 a 7	8,1	194	25	42	33	55	17	22
AFV Le Pradole	5	13	12,80	24	3	7	3	7	2	2
ATCBO3	6	da 8 a 15	9,1	94	12	20	17	25	10	10
AFV San Chierlo (ex Monte San Giovan	6	15	14,70	30	4	7	5	8	3	3
ATCBO3	7	da 8 a 15	9,9	68	9	16	11	19	7	7
AFV Malfolle	7	15	8,30	8	1	2	1	2	1	1
AFV San Silvestro Reno Setta	8	8	10,53	4	1	1	0	1	0	1
ATCBO3	9	da 8 a 15	8,5	60	9	12	11	16	6	6
AFV Corsiccio Bombiana	9	15	13,20	16	3	3	3	3	2	2
ATCBO3	10	da 8 a 15	10,3	53	7	11	10	15	4	6
AFV Nuova Castelmerlino	10	15	13,70	20	4	6	3	4	1	2
AFV Monteaacuto	10	15	14,40	34	4	8	6	9	3	4
AFV Palazzo Prada	10	15	18,50	16	2	5	2	5	1	1
ATCBO3	11	da 8 a 15	n.p.							
ATCBO3	12	da 8 a 15	6,1	8	1	2	1	2	1	1
ATCBO3	13	da 8 a 15	10	16	2	3	3	4	2	2
ATCBO3	14	da 8 a 15	8,5	42	6	10	7	11	4	4

Totale capi prelevabili	2360
-------------------------	------

Forlì-Cesena 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
AFV Acero Rosso	CA A6	3-15	11,25	15	2	5	1	4	1	2
AFV Alto Tevere	CA A3	NON SPECIF	5,57	8	1	2	1	2	1	1
AFV Bonaga	CA A1	3-15	19,21	20	2	5	2	7	2	2
AFV Cella	CA C4	3-15	7,56	10	1	3	1	3	1	1
AFV CIT	CA B4	3-15	21,07	15	2	4	2	5	1	1
AFV Comero Nord	CA A3-B5	NON SPECIF	7,64	8	1	2	1	2	1	1
AFV Galliana	CA C4	3-15	11,43	15	2	5	1	4	1	2
AFV Monte Baschiera	CA C4	3-15	14,79	36	4	12	3	8	4	5
AFV Monte Collina	CA C1	3-15	12,43	26	2	8	2	8	3	3
AFV Salto Marsignano	CA A1	3-15	11,25	23	2	8	2	5	3	3
AFV San Martino in Avello	CA A1-A4	3-15	13,41	36	3	12	4	10	3	4
AFV San Paolo	CA C1	3-15	11,15	32	4	11	3	9	2	3
AFV Santa Marina	CA A1-A4-A6	3-15	11,78	22	3	7	2	5	2	3
AFV Sasseto Mortano	CA A5	3-15	15,76	25	2	6	3	8	3	3
AFV Valbura	CA A4	NON SPECIF	11,56	8	1	2	1	2	1	1
AFV Valdipondo	CA C1	3-15	15,59	20	3	6	1	6	2	2
AFV Valle Ibola	CA C4	3-15	17,20	45	5	12	5	12	6	5
AFV Valmontone	CA A4	3-15	11,59	23	3	7	3	6	2	2
AFV Vessa	CA B5	3-15	20,52	31	5	9	3	8	3	3
ATC FC01	CASP1	0	0,14	61	4	6	14	15	11	11
ATC FC01	CAA1	3-15	7,99	93	8	24	11	31	10	9
ATC FC01	CAB1	3-15	5,01	30	3	9	3	9	3	3
ATC FC01	CAC1	3-15	7,46	55	4	13	7	19	6	6
ATC FC02	CASP2	0	0,09	36	4	6	6	8	6	6
ATC FC02	CAA2	3-15	7,16	182	16	50	19	60	18	19
ATC FC02	CAB2	3-15	5,66	103	9	27	12	34	11	10
ATC FC02	CAC2	3-15	7,64	60	5	16	7	20	6	6
ATC FC02	CAD2	3-15	9,71	112	10	30	12	38	11	11
ATC FC03	CAA3	NON SPECIF	10,70	25	3	6	3	7	3	3
ATC FC04	CAA4	3-15	12,49	94	10	28	10	28	9	9
ATC FC04	CAB4	3-15	10,85	42	4	13	5	12	4	4
ATC FC04	CAC4	3-15	8,94	78	6	21	9	26	8	8
ATC FC04	CAD4	3-15	16,07	60	4	14	7	21	7	7
ATC FC05	CAA5	3-15	6,76	29	3	10	2	8	3	3
ATC FC05	CAB5	3-15	4,80	20	2	6	2	5	2	3
ATC FC06	CAA6	3-15	3,98	21	2	6	2	6	2	3

Totale capi prelevabili

1.519

Modena 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
ATC MO1	1A	0	0,2	45	5	8	2	10	10	10
ATC MO1	2B	0	0,2	27	1	4	4	6	6	6
ATC MO1	3C	0	0,2	56	3	10	4	13	13	13
ATC MO1	4D	0	0,2	32	2	2	1	9	9	9
ATC MO1	5E	0	0,1	26	3	5	3	5	5	5
ATC MO2	1A	11	11,5	150	15	38	17	48	16	16
ATC MO2	2B	10	10,6	320	35	71	42	86	43	43
ATC MO2	3C	10	11,0	250	25	62	28	80	27	28
ATC MO2	4D	10	12,8	200	20	50	22	64	22	22
ATC MO2	5E	10	8,7	50	5	13	6	16	5	5
ATC MO2	6F	3	6,1	150	12	26	26	36	25	25
ATC MO2	7G	10	12,3	150	15	38	17	48	16	16
ATC MO2	8H	3	4,4	111	11	20	16	28	18	18
ATC MO2	9I	0	1,2	250	26	33	33	52	53	53
ATC MO2	10L	0	1,6	180	20	23	23	38	38	38
ATC MO3	1A	15	5,16	13	2	7	1	2	1	0
ATC MO3	2B	15	11,67	27	3	9	5	5	3	2
ATC MO3	3C	15	3,66	2	0	1	1	0		
ATC MO3	4E	15	8,63	30	1	10	7	6	3	3
ATC MO3	5G	15	6,91	19	0	8	4	4	2	1
ATC MO3	6H	15	9,11	26	2	8	5	4	4	3
ATC MO3	7L	15	8,75	22	2	12	3	2	2	1
ATC MO3	8M	15	8,41	42	4	13	8	8	5	4
ATC MO3	9N	15	6,8	35	5	14	5	5	3	3
AFV S. Antonio	4D	15	16,81	30	15	5	3	2	3	2
AFV Rio Selve	2B	15	16,12	8	2	1	1	2	1	1
AFV La Selva	1A	11	25,6	60	6	16	6	16	8	8
AFV Rocca Santa Ma	7G	10	19,15	60	5	17	5	17	8	8
AFV La Quercia	7G	10	21,4	68	5	20	5	20	9	9
AFV La Mandria	7G	10	15,27	20	2	6	2	6	2	2
AFV Secchia	1A	0	1,5	6	1	1	1	1	1	1
AFV Frignano	3C	11	18,43	47	3	12	4	13	7	8
AFV Castagneto	3C	12	16,02	48	6	12	6	12	6	6
AFV Grasparossa	8H	5	5,50	42	5	7	7	10	5	8
AFV Ospitaletto	8H	5	21,16	124	12	25	18	37	13	19
AFV Puianello	6F	8	16,65	50	5	12	7	14	6	6
AFV Torre Maina	6F	8	12,34	15	2	3	2	4	2	2

Totale capi prelevabili

2.791

Parma 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
AFV Alta Val Baganza	PR5D1	15	18,26	38	5	7	6	9	5	6
AFV Alta Val Parma	PR5D2	15	13,8	41	6	8	7	8	6	6
AFV Angiola	PR8D6	6	21,52	17	2	4	3	4	2	2
AFV Bazzano	PR4D2	5	19,75	29	4	6	4	7	4	4
AFV Case Gabelli	PR8D5	6	8,12	20	3	4	4	4	2	3
AFV Curatico Signatico Cavalcalupo	PR5D2	15	10,01	49	7	8	9	11	7	7
AFV Roccalanzona	PR8D2	5	20,9	30	4	6	4	8	4	4
AFV Villa San Giovanni e Paolo	PR4D2	8	20,79	43	8	8	7	8	6	6
ATC PR2	PR2D1	0	0,17	8	2	1	1	2	1	1
ATC PR2	PR2D2	0	1,43	192	25	42	26	55	22	22
ATC PR4	PR4D1	5	5,8	97	12	19	17	19	15	15
ATC PR4	PR4D2	5	6,3	75	9	15	14	15	11	11
ATC PR4	PR4D3	0	1,9	178	29	12	60	45	16	16
ATC PR4	PR4D4	0	2,9	204	36	36	70	32	15	15
ATC PR5	PR5D1	3	4,05	59	8	12	9	12	9	9
ATC PR5	PR5D3	5	5,33	54	6	12	8	12	8	8
ATC PR9	PR9D1	15	6,38	126	23	19	21	25	19	19
ATC PR7	PR7D1	8	7,55	246	37	44	42	49	37	37
ATC PR7	PR7D2	8	6,68	115	17	22	21	23	16	16
ATC PR7	PR7D3	0	1,05	75	11	13	18	21	6	6
ATC PR8	PR8D1	0	0,62	67	13	20	12	18	2	2
ATC PR8	PR8D2	3	4,06	55	9	10	9	11	8	8
ATC PR8*	PR8D3	3	5,73	11	1	2	2	2	2	2
ATC PR8	PR8D4	5	6,83	30	3	6	5	6	5	5
ATC PR8*	PR8D5	5	6,09	43	7	8	9	9	5	5
ATC PR8	PR8D6	5	4,93	52	8	10	9	11	7	7
AFV Alta Val Manubiola	PR5 D1	15	14,11	27	3	9	0	2	6	4
AFV Belforte	PR6 D5	15	14,1	60	7	22	5	14	7	5
AFV Casanova Marzolarà	PR4 D2 - PR8 D3	8	24,7	26	4	6	4	6	3	3
AFV Colombarone	PR8D2	8	6,2	36	4	11		4	9	4
AFV Elena Corbellini	PR1	0	2,58	14	2	1	2	3	2	4
AFV I Pastori	PR7 D1-PR8 D6		26,5	29	3	9		3	8	3
Lama	PR5D1-PR8D5	15	18,08	20	2	4	3	5	3	3
Monte Chervano	PR8 D6	6	18,8	20	3	4	3	4	3	3
Monte Sporno	PR4 D2	8	24,1	32	5	8	5	8	3	3
Pieve di Cusignano	PR8 D5-PR7 D2	8	32,0 1	27	3	9		2	6	3
PR1	PR1 D1	0	0,25	35	7	6	7	7	4	4
PR1	PR1 D2	0	0,17	13	3	2	3	3	1	1
PR3	PR3 D1	0	0,77	194	28	23	36	46	23	38
PR3	PR3 D2	0	1,1	129	18	15	24	30	16	26
PR6*	PR6 D1	15		70	10	18	8	15	6	13
PR6*	PR6 D2	15		17	2	3	1	6	3	2
PR6*	PR6 D3	15		54	10	15	6	12	5	6
PR6*	PR6 D4	15		70	5	18	9	17	13	8
PR6*	PR6 D5	15		36	2	8	7	10	6	3
Tabiano	PR7 D2	8	13,7	8	0	2	2	2	1	1
Talignano	PR8 D1	10	16,97	36	3	9	4	9	5	6
Valle dei Cavalieri	PR8 D3	15	18,2	14	3	3	3	3	1	1
Ente Parchi	Dac1*/in DPR5D2	15	9	26	2	6	4	6	4	4
Ente Parchi	Dac2*/in DPR5D2	15	11,4	35	5	6	6	8	5	5
Ente Parchi	Dac3*/in DPR5D4	15	8,7	9	1	2	1	3	1	1

Totale capi prelevabili

2.991

* a seguito delle precisazioni richieste da ISPRA nel proprio parere e nel corso di ulteriori approfondimenti, si provvede all'approvazione di un piano di prelievo "prudenziale" ridotto di un terzo rispetto a quello richiesto in attesa delle integrazioni richieste agli ATC rinviando a successivi atti l'approvazione del piano di prelievo definitivo.

Piacenza 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
ATC PC 01	1 Collina - ATC PC 01	4	13,4	75	8	16	9	24	7	11
AFV Groppo Arcelli	1 Collina - ATC PC 01	18	22,6	64	9	18	7	15	8	7
AFV Rezzanello	1 Piozzano - ATC PC 01	4	10,43	15	1	3	2	5	2	2
ATC PC 01	2 Pianura - ATC PC 01	0	0,6	105	10	30	11	31	11	12
ATC PC 02	1 Nure - ATCPC 02	0	0,5	51	5	12	7	18	4	5
ATC PC 02	2 Arda - ATCPC 02	0	0,3	29	3	7	4	10	2	3
ATC PC 02	3 Po - ATCPC 02	0	0,1	8	1	2	1	3	0	1
AFV Bosco Celati-Gargatano	3 Po - ATC PC 02	0	4,5	44	4	13	5	12	5	5
ATC PC 03	1 Travo - ATC PC 03	12	19,6	83	7	18	10	30	7	11
ATC PC 03	2 Fradegola - ATC PC 03	12	16,9	48	4	10	7	16	4	7
AFV Monte Bogo	2 Fradegola - ATC PC 3	15	28,4	50	5	10	8	15	6	6
ATC PC 03	3 Denavolo - ATC PC 03	4	11,7	180	19	45	22	56	19	19
ATC PC 04	1 Unico - ATC PC 04	0	0,2	19	2	4	2	7	2	2
AFV Ongina	1 Unico - ATC PC 04	0	0,8	5	1	1	1	1	1	0
ATC PC 05	1 S. Giovanni - ATC PC 05	13	8,6	41	5	9	5	12	5	5
ATC PC 05	2 S. Bernardino - ATC PC 05	12	9,1	65	8	16	8	17	6	10
ATC PC 05	3 Gropparello - ATC PC 05	6	7,6	52	5	13	8	13	5	8
ATC PC 05	4 Lugagnano - ATC PC 05	5	8,5	67	8	17	8	18	8	8
ATC PC 06	1 Alseno - ATCPC 06	0	9	50	6	13	7	12	6	6
ATC PC 06	2 Castell'Arquato - ATCPC 06	0	5,7	42	5	10	6	11	5	5
ATC PC 06	3 Carpaneto - ATCPC 06	0	12,9	44	6	11	6	11	5	5
AFV Castelsidoli	3 Carpaneto - ATCPC 06	0	10,2	78	8	16	11	23	8	12
ATC PC 06	4 Ponte dell'Olio - ATCPC 06	9	10,3	80	10	20	10	20	10	10
AFV La Torre di Tollara	4 Ponte dell'Olio - ATC PC 06	18	26,0	70	9	17	9	17	9	9
ATC PC 06	5 Pianura Alseno - ATCPC 06	0	3,4	83	10	15	11	26	9	12
ATC PC 06	6 Pianura Carpaneto - ATCPC 06	0	1,9	74	7	15	11	22	8	11
ATC PC 06	7 Pianura Castell'Arquato - ATCPC 06	0	11,9	152	17	34	21	42	17	21
ATC PC 06	8 Pianura Podenzano S. Giorgio - ATCPC 06	0	3,1	233	22	49	33	74	22	33
ATC PC 07	1 Pradovera - ATCPC 07	12	13,43	115	14	30	14	29	14	14
ATC PC 07	2 Groppallo - ATCPC 07	12	14,59	140	16	32	19	38	15	20
ATC PC 07	3 Olza - ATCPC 07	12	12,64	56	6	11	8	17	6	8
ATC PC 07	4 Santa Franca - ATCPC 07	12	12,96	20	2	5	3	6	2	2
ATC PC 07	5 Vernasca - ATCPC 07	12	14,51	60	7	14	8	17	7	7
ATC PC 07	6 Bacedasco - ATCPC 07	7	16,22	84	9	24	9	24	9	9
ATC PC 08	1 Ziano - ATC PC 08	0	1,9	52	6	12	7	14	6	7
ATC PC 08	2 Nibbiano - ATC PC 08	9	9,1	38	4	8	5	12	3	6
ATC PC 08	3 Pianello - ATC PC 08	9	9,3	58	6	12	8	17	7	8
AFV Santa Giustina	3 Pianello - ATC PC 08	9	12,62	34	3	7	5	10	4	5
ATC PC 08	4 Pecorara - ATC PC 08	13	12,8	81	9	19	11	22	9	11
AFV Pecorara	4 Pecorara - ATC PC 08	15	18,4	50	6	11	6	14	6	7
ATC PC 09	1 Marsaglia - ATCPC 09	13	16,1	144	16	33	19	41	14	21
ATC PC 09	2 Mezzano Scotti - ATCPC 09	11	14	210	23	55	24	59	24	25
AFV Il Dego	2 Mezzano Scotti - ATC PC09	11	17,2	24	2	7	3	6	3	3
ATC PC 09	3 Barberino - ATCPC 09	17	17,7	120	11	25	16	38	15	15
ATC PC 09	4 Coli - ATCPC 09	16	10,5	52	6	12	7	14	6	7
AFV Il Sorbo	4 Coli - ATC PC 09	20	26,7	40	4	10	5	11	5	5
ATC PC 10	1 Ottone Rovereto - ATC PC 10	18	14,1	40	3	9	5	13	5	5
AFV Cerignale	1 Ottone Rovereto - ATC PC 10	18	18,7	30	3	8	4	9	3	3
AFV Gramizzola	1 Ottone Rovereto - ATC PC 10	20	24,5	30	5	7	4	6	4	4
AFV Alta Val Trebbia	2 - ATC PC 10	18	18,4	33	5	10	3	7	5	3
AFV Campi	2 - ATC PC 10	20	28,9	42	4	10	6	11	5	6
ATC PC 11	1 Carevolo - ATCPC 11	15	15,39	36	4	8	5	10	4	5
ATC PC 11	2 Centenaro - ATCPC 11	15	11,49	63	7	17	7	17	8	7
ATC PC 11	3 Tome - ATCPC 11	15	13,95	17	2	5	1	5	2	1

Totale capi prelevabili

3.576

Ravenna 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	F1/F2	M0	F0
AFV Galliana	EST	15	19,25	9	1	3			3	1	1
AFV Il Poggiolo	EST	15	26,61	58	11	13			24	5	5
AFV Monte Battaglia	OVEST	15	22,12	40	7	10			17	3	3
AFV Nuova Purocielo	EST	15	31,75	27	4	7			11	2	3
AFV Pietramora	EST	15	29,18	30	6	6			12	3	3
AFV S.Martino in Gattara	EST	15	27,78	29	4	7			11	3	4
AFVValpiana	EST	15	20,22	35	6	8			13	4	4
RA03	EST	7 - 11	11,34	220	29	54	40	36		32	29
RA03	OVEST	7 - 11	11,11	156	21	37	30	24		24	20
RA03	PIANURA1	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA03	PIANURA2	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA01	PIANURA 1	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA01	PIANURA2	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA02	PIANURA1	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA02	PIANURA2	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA02	PIANURA3	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1
RA02	PIANURA4 (Area Contigua del Parco del Delta)	0	saltuaria	10	1	3	1	3		1	1

Totale capi prelevabili	684
--------------------------------	------------

Reggio Emilia 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
AFV CA DEL VENTO	2C	10	13,6	25	3	7	3	8	2	2
AFV CANOSSA	1C	15	22,6	72	7	22	7	22	7	7
AFV LE RISORGIVE	4P	0	1,7	12	2	2	2	2	2	2
AFV MONTE EVANGELO	2C	10	22	43	7	15	3	10	4	4
AFV PIANZO	1C	15	27,2	80	8	24	8	24	8	8
AFV SANT'ILARIO	4P	0	2,6	12	2	2	2	2	2	2
AFV STRAMBIANA	2M	12	14	64	4	18	4	18	10	10
AFV VENDINA LUPO	1C	10	11,3	38	4	11	4	11	4	4
AFV VENTASSO	1M-3M	12	12,2	74	6	19	7	20	10	12
AFV VISIGNOLO	2C	15	16,1	28	3	8	3	8	4	2
AFV SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA	2C	8,5	10,9	22	4	6	6	2	0	4
ATC ATC RE1 PIANURA OVEST	3P	0	0,2	36	2	6	4	8	8	8
ATC ATC RE1 PIANURA OVEST	4P	0	0,4	85	9	14	14	16	16	16
ATC RE2 PIANURA EST	1P	0	0,3	116	14	22	17	21	21	21
ATC RE2 PIANURA EST	2P	0	0,2	62	8	11	7	12	12	12
ATC RE3 COLLINA	1C	8	9,5	252	25	76	25	76	25	25
ATC RE3 COLLINA	2C	8	8,3	275	25	74	30	91	25	30
ATC RE3 COLLINA	3C	8	7,6	162	16	49	16	49	16	16
ATC RE3 COLLINA	4C	0	5,24	450	45	135	45	135	45	45
ATC RE3 COLLINA	5C	0	12,24	583	59	144	72	177	59	72
ATC RE4 MONTAGNA	1M	10	9,4	200	18	48	18	50	33	33
ATC RE4 MONTAGNA	2M	15	5,7	50	5	13	5	13	7	7
ATC RE4 MONTAGNA	3M	15	4,3	40	3	9	4	10	7	7

Totale capi prelevabili	2.781
--------------------------------	--------------

Rimini 2020-2021

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
ATC RN1	Distretto 1 (ex C)	9,0	16,8	57	5	16	6	19	5	6
ATC RN1	Distretto 2 (ex B)	9,0	11,0	35	4	10	3	10	4	4
ATC RN1	Distretto 3 (ex A)	9,0	13,8	34	3	9	4	11	3	4
ATC RN1	UGc 1/1 (ex Extra Distretto 1)	0,0	3,4	44	3	10	9	12	5	5
ATC RN1	UGc 2/1 (ex Extra Distretto 2)	0,0	3,9	51	3	14	7	15	6	6
ATC RN1	UGc 3/1 (ex Extra Distretto 3)	0,0	2,4	32	5	6	7	6	4	4
ATC RN2	1	11,0	9,7	30	3	9	3	9	3	3
ATC RN2	2	11,0	9,8	33	4	10	3	9	4	3
ATC RN2	3	10,0	7,8	20	2	6	2	6	2	2
ATC RN2	4	11,0	12,0	64	6	17	7	21	6	7
ATC RN2	5	11,0	8,2	28	3	8	3	8	3	3
ATC RN2	6	9,0	9,9	52	5	16	5	16	5	5
ATC RN2	7	10,0	7,7	40	4	12	4	12	4	4
La Lepre	Distretto 2 (ex B)	9,0	11,0	3	0	1	1	1	0	0
Montespino	Distretto 3 (ex A)	9,0	13,8	2	0	1	0	1	0	0
Diana	3	10,0	12,7	16	2	5	2	4	2	1
Diana 1	3	10,0	10,5	10	1	3	1	3	1	1
La Rocca	7	14,0	16,0	38	4	11	4	11	4	4
Leontina	7	11,0	11,8	22	3	7	2	6	2	2
Rocca Pratiffi	5	14,0	19,1	34	4	11	3	9	4	3
Scavolino	3	12,0	12,8	14	2	4	1	3	2	2
Soanne	3	12,0	15,2	32	3	10	3	10	3	3
Valsenatello	1	16,0	16,2	25	3	7	3	6	3	3

Totale capi prelevabili	716
--------------------------------	------------

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2020, N. 775

Disposizioni sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale degli aspiranti ammessi agli esami, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 22 che prevede, tra l'altro:

- che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia;

- che le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio

della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 60, comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 dispone al Titolo II, Capo I recante "Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio" (artt. 46 e 47) che la Regione provveda:

- all'istituzione di una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente;

- alla determinazione del programma delle materie di esame e delle modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse mentre le Associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio in base al programma regionale;

Dato atto che i sopracitati articoli della L.R. n. 8/1994 ed il R.R. n. 1/2008 prevedono l'istituzione di un sistema di formazione e l'attuazione di un impianto di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione sopra richiamata;

Richiamata la propria deliberazione n. 667 del 7 marzo 1995 recante "Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame" con la quale è stato stabilito in particolare che:

- il rilascio dell'abilitazione in argomento viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d'esame scritte, orali e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall'Autorità competente;

- gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall'art. 22, della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:

- a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;
- b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- e) Norme di Pronto soccorso;

La prova scritta consiste nella compilazione, da parte del candidato, di un questionario contenente n. 20 domande, a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte, di cui una sola esatta. Viene ammesso alla successiva prova il candidato che risponde esattamente ad almeno n. 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti. Ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari sotto forma di domande-quiz;

spetta alla Giunta regionale la predisposizione dei suddetti questionari-quiz da divulgare e da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio;

Dato atto che con successiva propria deliberazione n. 3011 del 3 dicembre 1996, in attuazione di quanto disposto dalla soprari-chiamata propria deliberazione n. 667/1995, sono stati approvati i questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stata disposta la divulgazione dei medesimi tramite le Amministrazioni provinciali e le sedi regionali delle Associazioni venatorie (banca dati pubblica);

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni, con le quali sono state approvate le norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e gli esami di abilitazione per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, comprensive delle modalità di svolgimento delle prove e del programma delle materie di esame:

- n. 2659 del 20 dicembre 2004, "Direttive per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2002";

- n. 1104 del 18 luglio 2005, "Approvazione delle nuove Direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998";

Considerato che le citate disposizioni approvate con le predette proprie deliberazioni, n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 prevedono tra l'altro:

- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifiche prove d'esame scritte, orali e pratiche con valutazione finale;

- che tale valutazione finale venga effettuata da apposite Commissioni nominate dall'Autorità competente;

Preso atto che con propria deliberazione n. 748 del 23 maggio 2016 e n. 175 del 17 febbraio 2017:

- sono state istituite le Commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, al rilascio dell'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e al rilascio delle abilitazioni per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;

- è stato disposto, tra l'altro, che le suddette Commissioni dovranno operare conformemente ai contenuti delle sopracitate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, più volte citate, per quanto non incompatibile con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria, con la precisazione che

la domanda per essere ammesso o riammesso a sostenere l'esame deve essere presentata presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca che provvede a tutti gli adempimenti prima spettanti alla Provincia;

Preso inoltre atto che:

- con propria deliberazione n. 690 del 31 maggio 2017, recante "Disposizioni in ordine ai questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 3011/1996", si è provveduto, tra l'altro:

- a disporre la revisione dei questionari-quiz approvati con la citata propria deliberazione n. 3011/1996, da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, resasi necessaria anche a seguito del riordino operato con Legge Regionale n. 13/2015 e successivi provvedimenti attuativi e della conseguente modifica della Legge Regionale n. 8/1994 disposta con Legge Regionale n. 1/2016;

- a demandare al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca l'approvazione dei nuovi questionari-quiz per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio;

- a stabilire che le Commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio si avvalgano, per lo svolgimento della prova scritta, di apposito software applicativo quale strumento oggettivo per la predisposizione delle schede contenenti le domande, che ne consenta l'estrazione in modo casuale dai questionari-quiz di che trattasi, nelle diverse sessioni d'esame;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca n. 20631 del 19 ottobre 2017 si è provveduto, tra l'altro, alla revisione integrale della banca dati riferita ai questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio;

Atteso che l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti disposizioni nazionali e regionali hanno indotto a sospendere l'effettuazione degli esami riferiti alle abilitazioni di che trattasi;

Richiamato il proprio Decreto n. 98 del 6 giugno 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19." con il quale, tra l'altro, sono state adottate le Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto, anche alla luce delle suddette Linee guida, di adottare in forma precauzionale fino al 31 dicembre 2021, specifiche disposizioni derogatorie sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale come riportate nell'Allegato 1 al presente atto, fatto salvo il superamento completo dell'emergenza sanitaria e la possibilità di applicare le modalità d'esame ordinarie indicate nelle proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005;

Ritenuto di applicare le suddette disposizioni anche alle abilitazioni delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e alle abilitazioni di operatori idonei

all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1159 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, specifiche disposizioni derogatorie sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prevedere che le disposizioni di cui all'allegato 1, siano efficaci fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il superamento completo dell'emergenza sanitaria e la possibilità di applicare le modalità d'esame ordinarie indicate nelle proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005;
4. di applicare inoltre le suddette disposizioni anche alle abilitazioni delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e alle abilitazioni di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, con le precisazioni indicate nel medesimo Allegato 1;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO, SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE E SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ASPIRANTI AMMESSI AGLI ESAMI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID 19

1. Gli esami si svolgono sulle materie e secondo i programmi di cui al punto 11 delle "Norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie di esame" approvate con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 667.
2. Le Commissioni sono considerate valide anche con la presenza del solo Presidente e del segretario della Commissione stessa.
3. La prova d'esame si realizza in un'unica seduta e consiste in due prove scritte costituite e valutate come di seguito descritto:
 - a) entrambe le prove scritte consistono nella compilazione, da parte del candidato, di un questionario sotto forma di domande-quiz contenente 20 domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte, di cui una sola esatta;
 - b) ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari contraddistinti dal numero 1 e dal numero 2, confezionati rispettivamente in due buste contraddistinte anch'esse dal numero 1 e dal numero 2;
 - c) i questionari vanno compilati nell'ordine sequenziale determinato dalla numerazione assegnata al questionario stesso; prima il questionario contrassegnato dal numero 1, successivamente il questionario contrassegnato dal numero 2;
 - d) all'apertura delle buste il candidato dovrà apporre immediatamente le sue generalità sulla busta e sulla prima pagina del questionario e firmare tutte le pagine costituenti l'elaborato, prima di poter iniziare la prova;
 - e) alla prima prova scritta viene giudicato idoneo il candidato che risponde esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo

massimo di 20 minuti;

f) alla seconda prova scritta viene giudicato idoneo il candidato che risponde esattamente ad almeno 13 domande, nel tempo massimo di 20 minuti.

4. I due questionari-quiz, costituenti la prova d'esame, sono predisposti con le modalità indicate al punto 4 del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2017, n. 690, utilizzando la banca dati pubblica dei questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, così come rielaborati e approvati con determinazione dirigenziale 20 dicembre 2017, n. 20631.

5. Alla correzione degli elaborati si procederà come segue:

a) correzione della prima prova, valutando idoneo il candidato che avrà risposto esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti;

b) correzione della seconda prova solo per i candidati risultati idonei alla prima prova, valutando idoneo e abilitato il candidato che avrà risposto esattamente ad almeno 13 domande, nel tempo massimo di 20 minuti.

6. A tutti i candidati risultati non idonei alla prima prova o alla seconda prova verrà trasmessa copia dell'elaborato insufficiente.

7. A tutti i candidati risultati idonei e abilitati verrà trasmesso l'attestato di abilitazione nei termini previsti dal procedimento.

8. le presenti disposizioni sono applicabili con le medesime modalità alla disciplina sugli esami contenute nelle direttive approvate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2659 del 20 dicembre 2004 e n. 1104 del 18 luglio 2005, sostituendo alle prove orali e/o pratiche, una successiva prova scritta a valutazione differenziata analogamente e proporzionalmente a quanto previsto alla lettera f) del precedente punto 3.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 LUGLIO 2020, N. 885

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno per la stagione venatoria 2020/2021**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

- al comma 6 bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e

pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE"" ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e

delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;

- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamati inoltre i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalle diverse specie di fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni dal 2013 al 2020 sono stati messi a disposizione euro 5.576.439,24 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, tra cui lo storno;

Richiamato altresì il Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dallo storno, di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 722 del 14 maggio 2018 e la nota prot. n. 17424 del 24 aprile 2020, con la quale ISPRA esprime parere favorevole al proseguimento per l'annualità 2020 del soprarichiamato piano quinquennale, di cui si è preso atto individuando i contingenti numerici nella deliberazione n. 432 del 4 maggio 2020;

Rilevato altresì che dalla documentazione pervenuta al termine dell'annata agraria (ottobre 2019), trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, la quantificazione dei danni accertati per le diverse specie negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (periodo 1° novembre - 31 ottobre) risulta così articolata:

DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA – ROMAGNA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DANNI (€)	1.495.334,40	1.142.376,48	938.466,19	1.049.721,66	839.482,19	1.068.635,58
DANNI DA SPECIE PROTETTE (€)	489.660,64	479.107,38	376.200,32	343.614,66	294.741,50	414.496,48
DANNI SPECIE PROTETTE (%)	32,75	41,94	40,09	32,73	35,09	38,79

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica protetta e quindi prelevabili solamente in regime di deroga è elevato e in crescita dopo un lieve ridimensionamento negli ultimi due anni;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;

- che, tuttavia, nel 2019 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

ANNO 2019 – Danni accertati da alcune specie non cacciabili- Dati in €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	OCA SELVATICA	TOTALI
BOLOGNA		10.590,15	26.585,69	1.034,00	40.178,30	15.050,75	93.438,89
FERRARA		654,03	17.110,30		5.875,34	1.876,63	25.516,30
FORLI'-CESENA	1.047,00	10.301,88		4.577,90	7.265,25		23.192,03
MODENA		9.654,86	34.417,55	411,84	1.526,00	2.989,89	49.000,14
PARMA		1.745,00			8.290,96		10.035,96
PIACENZA					9.158,00		9.158,00
RAVENNA		5.993,00	19.400,00	204,00	3.650,00		29.247,00
REGGIO EMILIA	262,50	11.960,00			2.502,00		14.724,50
RIMINI		1394,42		919,30	3.189,44		5.503,16
TOTALI	1.309,50	52.293,42	97.513,54	7.147,04	81.635,29	19.917,27	259.816,06

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha effettuato una attenta valutazione particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno

determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Visti in particolare che per quanto riguarda la specie storno, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2014-2019:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2014-2019)

PROVINCE	STORNO
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	CILIEGIE, FRAGOLE, PERE, SORGO, SUSINE, UVA, ALBICOCHE
FERRARA	CILIEGIE
FORLI'-CESENA	CAVOLO PS, CICORIA PS, CILIEGIE, FICHI, GIRASOLE, GRANO, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PS, RADICCHIO P, RAVANELLO PS, SORGO, SPINACI PS, SUSINE, UVA
MODENA	CILIEGIE, SORGO, UVA
PARMA	MAIS, UVA
PIACENZA	CILIEGIE, MAIS, UVA
RAVENNA	BARBABIETOLA PS, BASILICO PS, CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, OLIVE, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA
REGGIO EMILIA	ALBICOCHE, CILIEGIE, MAIS, PERE, SORGO, UVA
RIMINI	CILIEGIE, UVA

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2014-2019)

SPECIE: STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio - gabbie di cattura - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati più efficaci sugli storni nati in loco. In autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
STORNO	22.193	21.836	13.662	18.248	13.485	11.351

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
STORNO	53.512	20.374	43.943	45.234	40.250	25.718

Preso atto che - nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche - sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga per la specie storno in quanto ripetutamente dannosa per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra i vigenti piani di controllo sulle specie in oggetto al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura intervenendo anche in periodo venatorio in cui, tradizionalmente, gli interventi di controllo faunistico da parte dei cacciatori diminuiscono;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;


Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:


- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che un'analisi delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, associata all'analisi delle colture danneggiate e alla ripetizione nel tempo dei danni, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), consiste nell'abbattere un certo numero di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto e dimostrato, perdono la loro efficacia dopo un periodo di tempo limitato;

- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;
- che lo storno risulta essere la specie, dopo il cinghiale, il picchio e il piccione, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta per ogni anno del periodo 2014-2019 l'incidenza dei danni provocati dalle 10 specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni riscontrato);

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



- che l'incidenza dei danni da storno sul totale dei danni negli ultimi sei anni tende a diminuire anche per l'azione combinata dei prelievi previsti agli articoli 19 e 19 bis della Legge n. 157/92 come dimostra il grafico seguente:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
storno	28,6%	26,8%	17,5%	11,5%	8,4%	7,2%

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento...* e dove si valuta che *lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;*

Richiamata infine la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019, nella quale si prevede che siano ammesse a contributo le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno;

Dato atto che - come peraltro riportato nella precedente tabella dei metodi preventivi di dissuasione (anni 2014 - 2019) - in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione si esaurisce rapidamente, dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme, e che pertanto diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi, con la conseguenza che non possono essere ammessi a contributo, e questo comporta che l'importo dei danni accertati sia sottostimato rispetto al reale ammontare;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Richiamata la nota con protocollo PG/2020/361149 del 14 maggio 2020, con la quale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2020/2021 è stata trasmessa dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 1 dell'art. 10 della predetta L.R. n. 8/1994 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2020/401591 del 29 maggio 2020, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA, richiesta integrata con nota prot. PG/2020/499967 del 13 luglio 2020;

Acquisito dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2020/503851E del 15 luglio 2020, il parere dell'ISPRA favorevole ai piani di contenimento dei danni provocati dallo storno per l'anno 2020, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di Storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 45.000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati in presenza del frutto pendente e a una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto;
- il periodo in cui effettuare gli abbattimenti suddetti dovrà essere da settembre a novembre esclusivamente in presenza di frutteti a maturazione tardiva, uliveti e vigneti in frutto;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie;

Ritenuto pertanto di limitare il prelievo, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte della suddetta specie, come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

1. numero dei soggetti prelevabili nel periodo autunnale del 2020 - di cui all'art. 19 bis della L. n. 157/92 - pari a 45.000 unità complessive regionali con un numero massimo giornaliero di 20 unità per operatore, come nel precedente anno 2019;
2. interventi di abbattimento pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verificano anche per l'anno in corso individuando quali territori di applicazione della deroga relativamente alla specie storno i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati i predetti danni e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;

3. abbattimenti solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) di nuclei vegetazionali produttivi sparsi a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva - mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti) ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo (capanno portatile prefabbricato di cui all'art. 53 comma 1 della L.R. 8/1994);
4. divieto dell'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili di altra natura;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto inoltre dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota PG/2020/499280 del 13 luglio 2020 a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata da ultimo la propria deliberazione n. 429 del 4 aprile 2020, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" per quanto applicabile;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
 - n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie storno - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di non consentire l'uso di richiami della specie storno, siano essi vivi o ausili di altra natura;
4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
5. di stabilire:
 - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST* una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo il suo recupero (comma 2 art.19 bis l. 157/92);
 - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare i totali degli storni prelevati al 15 ottobre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 27 ottobre 2020 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
 - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali degli storni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino

regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2020;

- che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;

6. di dare atto:

- che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;

7. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie Storno qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2020;

8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

9. di dare atto altresì che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

10. di dare atto inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che

il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

Allegato 1

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**SPECIE:** STORNO (*Sturnus vulgaris*)**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili di altra natura.**PERIODO DI APPLICAZIONE:** decorsi 60 giorni dalla pubblicazione SUL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA del piano di prelievo in deroga fino al 30 novembre 2020 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 45.000 capi.**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è pertanto praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene pertanto che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace e accettabile e in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze da nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

Questo per rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire subito dopo il loro recupero.

Ai fini di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare:

- i totali degli storni prelevati al 15 ottobre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto

monitoraggio, entro il 27 ottobre 2020, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- i totali degli storni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2021.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC in cui ricadono i Comuni interessati o alle zone di pre-parco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC in cui ricadono i Comuni interessati, e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2014-2019) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie per le elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2020. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 14 LUGLIO 2020, N. 12016

Delibera n. 210 del 16 marzo 2020 - Adozione del modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika relativo ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994 art. 16 comma 3

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare:

- l'art. 2 “Oggetto della tutela” che, al comma 2, prevede per le specie alloctone, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, una gestione finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni da realizzarsi come disposto dall’art. 19;

- l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, stabilendo, fra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione

Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell’art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell’assetto dell’esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell’intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria’ in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell’esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- la Regione può attivare piani di controllo, previo parere di ISPRA. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall’art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Richiamate altresì:

- la deliberazione n. 1104 del 18 luglio 2005 con la quale sono stati definiti i percorsi formativi necessari all’abilitazione dei sopracitati “operatori” stabilendo che, per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento in azioni di controllo rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgano dei cacciatori di cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione degli ungulati n. 1 del 2008;

- la deliberazione n. 210 del 16 marzo 2020 con la quale è stato approvato il “Piano regionale di controllo del Cervo Sika

(Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, valido per l’intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali;

Dato atto che detto “Piano di controllo” prevede che, ai sensi della soprarichiamata deliberazione n. 1104/2005, possano essere ammessi all’attuazione del piano stesso i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008, che abbiano partecipato ad uno specifico “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, i cui contenuti devono essere oggetto di un apposito atto approvato dal Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il citato “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono stati sottoposti al parere di ISPRA contestualmente al citato “Piano di controllo del Cervo Sika (Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, sul quale ISPRA ha espresso parere favorevole con nota Prot. 68460 del 4/12/2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/903015 in data 11/12/2019;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che i docenti ai corsi relativi al “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika” debbano essere individuati tra le seguenti figure:

- “Tecnici faunistici” provvisti di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l’INFS, di cui all’art.2, comma 1, lett.a) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
- “Istruttori faunistico-venatori” abilitati dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d’esame, di cui all’art.2, comma 1, lett.b) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RA-SA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008;

determina

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, di cui alla deliberazione n. 210/2020 di approvazione del “Piano regionale di controllo del Cervo Sika (Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui possono accedere i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008;

3. di stabilire che i docenti ai corsi relativi al “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika” debbano essere individuati tra le seguenti figure:

- “Tecnici faunistici” provvisti di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l’INFS, di cui all’art.2, comma 1, lett.a) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;

- Istruttori faunistico-venatori abilitati dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d’esame, di cui all’art.2, comma 1, lett.b) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca

Modulo didattico sul cervo sika (*Cervus nippon*)


Contenuti:

- 1) Cenni di biologia**
- 2) Caratteri di cervo europeo, sika e daino**
- 3) Caratteristiche di soggetti sika abbattuti nel modenese**
- 4) Raccolta d'immagini di cervi sika**
- 5) Riferimenti normativi**


1) Cenni di biologia

- **Distribuzione**
- **Ecologia**
- **Comportamento**
- **Principali impatti**

DISTRIBUZIONE NELL'AREALE D'ORIGINE



DISTRIBUZIONE EUROPEA



ECOLOGIA

- **Habitat:** la specie preferisce climi caldi e con modeste precipitazioni nevose. Piuttosto adattabile, il cervo sika predilige i boschi di conifere, ma può insediarsi anche in aree umide caratterizzate dalla presenza di canneti. Risulta meglio adattato alle aree cespugliate e/o ai boschi giovani, piuttosto che alle foreste mature.
- **Alimentazione:** il cervo sika è classificabile prevalentemente come pascolatore, piuttosto che come brucatore. A un regime alimentare incentrato sul consumo di foraggio, può tuttavia aggiungersi la brucatura di cespugli e cortece.

COMPORIAMENTO

- Di norma sedentario, il cervo sika compie modesti movimenti tra l'estate e l'inverno.
- L'organizzazione sociale è basata su **branchi unisessuali** per buona parte dell'anno, che si uniscono durante la stagione riproduttiva e in presenza di inverni particolarmente rigidi.
- In Europa la stagione riproduttiva è compresa tra **settembre** e **novembre**.
- La gestazione dura 210-246 giorni e di norma nasce un solo piccolo tra maggio e giugno.
- La maggior parte delle femmine si riproducono con successo a partire da un anno compiuto d'età (sottili).

PRINCIPALI IMPATTI

- **Inquinamento genetico:** cervo sika e cervo europeo possono accoppiarsi generando ibridi fertili, fatto che può portare alla perdita dell'integrità genetica delle popolazioni indigene di cervo europeo.
- **Problematiche sanitarie:** nell'Europa dell'Est, il cervo sika gioca un importante ruolo nella trasmissione di un verme parassita (*Asworthius sidemii*), in grado di infettare il capriolo e il cervo europeo, nonché potenzialmente il bestiame domestico. É inoltre recettivo alla tubercolosi bovina e aviaria.
- **Impatto economico:** ad alte densità il cervo sika è in grado di danneggiare gli impianti forestali da reddito, siano essi di conifere che di latifoglie.


2) Caratteri di cervo europeo, sika e daino

Confronto morfologico tra i maschi e le femmine di:

- **Cervo europeo (*Cervus elaphus*)**
- **Cervo sika (*Cervus nippon*)**
- **Daino (*Dama dama*)**


MASCHIO ADULTO IN INVERNO

Cervus nippon




- 1 Dimensioni corporee notevolmente più piccole (circa quelle di un palancone di daino)
- 2 Massa corporea egualmente bilanciata tra treno anteriore e posteriore
- 3 Mantello da cioccolato scuro a quasi nero con un numero variabile di piccole macchie bianche
- 4 Specchio anale bianco, a volte con piccola striscia nera verticale; coda più lunga
- 5 Area delle ghiandole metatarsali bianca
- 6 Muso più corto; la testa sta quasi in un triangolo equilatero
- 7 Palco non coronato; generalmente 4-6 cime ma mai più di 6 o 8; stelo ridotto e rosa appiattita; mediano in posizione sub apicale

Cervus elaphus



- 1 Dimensioni corporee notevolmente più grandi (quasi il doppio)
- 2 Massa corporea maggiormente concentrata sul treno anteriore
- 3 Mantello bruno più chiaro, senza macchie
- 4 Specchio anale giallastro; coda più corta
- 5 Area delle ghiandole metatarsali poco apparente
- 6 Muso allungato (testa equina)
- 7 Palco generalmente coronato, con 12 o più cime; mediano più prossimo all'oculare

MASCHIO ADULTO IN INVERNO (CERVUS NIPPON)



SPECCHIO ANALE E GROPPA

Cervus nippon



Cervus elaphus



Dama dama




Dama dama
(Melanico)



- **Cervo sika**: specchio anale bianco non esteso alla groppa, coda con o senza striscia nera di lunghezza intermedia tra cervo europeo e daino
- **Cervo europeo**: parte giallastra dello specchio anale estesa alla groppa, coda corta
- **Daino**: disegno caratteristico ad ancora rovesciata e coda lunga quasi costantemente in movimento

MASCHIO IN MANTELLO ESTIVO

Cervus nippon



Muso più corto

Pomo d'Adamo

Dama dama



Linea continua


CARATTERISTICHE DEL PALCO

Cervus nippon



- A** La stanga si proietta quasi verticalmente rispetto al cranio
- B** L'angolo tra la stanga e l'oculare è sempre minore di 90°

Cervus elaphus



- A** La stanga è piegata più indietro rispetto al cranio
- B** L'angolo tra la stanga e l'oculare è (quasi) sempre maggiore di 90°

FEMMININA

Cervus nippon



MANTELLO ESTIVO

Dama dama



MANTELLO INVERNALE

Dama dama



Cervus elaphus



Cervus elaphus



Cervus nippon



3) Caratteristiche di soggetti sika abbattuti nel modenese

- **Soggetto 1: osservato nel 2011 e abbattuto nel 2012**
- **Soggetto 2: abbattuto nel 2012**

SOGGETTO 1



9 febbraio 2011

Osservazione in natura

- **Dimensioni:** più piccolo rispetto agli altri maschi circostanti
- **Mantello:** scuro (invernale) con tracce di spot bianchi sulla coscia
- **Specchio anale:** bianco
- **Area metatarsale:** bianca
- **Palco:** mediano in posizione subapicale

SOGGETTO 1



16 marzo 2012

Abbattuto dalla Polizia Provinciale di Modena.

- **Peso:** 72 kg pieno
- **Mantello:** presenti spot sulla coscia
- **Palco:** mediano subapicale
- **Accertamento genetico:** sika
- **Accertamento purezza:** in corso

SOGGETTO 1



Particolari della testa:

- **Elmo:** ben evidente
- **Palco:** mediano subapicale, quattro punte per stanga e rose sottili



SOGGETTO 2



10 ottobre 2012

Abbattuto in prelievo venatorio
come *Cervus elaphus* maschio di
classe 3.

- **Palco:** mediano subapicale
- **Elmo:** presente

SOGGETTO 2



Foto: Magnani

- **Specchio anale: bianco**
- **Coda: lunga**
- **Area metatarsale: chiara**
- **Punta mediana: subapicale**
- **Numero punte: 4 per stanga**

SOGGETTO 2



Foto: Polizia Provinciale MO

- **Peso: 113 kg pieno**
- **Mandibola: da classe 3**
- **Accertamento genetico: sika**
- **Accertamento purezza: in corso**

4) Raccolta d'immagini di cervi sika

CERVO SIKA Parma 2017

foto: Emanuele Fiori

CERVO SIKA Parma 2017



foto: Emanuele Fiori

CERVO SIKA Parma 2017

foto: Emanuele Fiori


CERVO SIKA Parma 2017



batigai@alice.it

CERVO SIKA Parma 2017

CERVO SIKA Parma





CERVO SIKA Parma

CERVO SIKA Parma



23/10/2014 18:08

CERVO SIKA Parma



CERVO SIKA Parma



CERVO SIKA


immagini tratte dal web

CERVO SIKA



immagini tratte dal web

CERVO SIKA



immagini tratte dal web

CERVO SIKA

immagini tratte dal web

CERVO SIKA



immagine tratta dal web

CERVO SIKA

immagini tratte dal web

CERVO SIKA




immagini tratte dal web

CERVO SIKA



immagini tratte dal web

CERVO SIKA

immagini tratte dal web

CERVO SIKA

5) Riferimenti normativi

- **CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA**

- Legge n.157/92, articolo 19
- Legge regionale n.8/94, art.16
- Deliberazione della Giunta regionale n.1104/2005

- **SPECIE ALLOCTONE**

- Regolamento (UE) n.1143/2014
- Legge n.157/92, (modificata dalla Legge 116/2014), art. 2, comma 2 bis)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.